

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1117 del 26/02/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 192 DEL 17/01/2017. DITTA "SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S." ATTIVITA': "ALLEVAMENTO DI SUINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO NEI COMUNI DI RIVERGARO, LOC. TORCELLO E VIGOLZONE, LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1180 del 26/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 192 DEL 17/01/2017. DITTA "SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S." ATTIVITA': "ALLEVAMENTO DI SUINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO NEI COMUNI DI **RIVERGARO**, LOC. TORCELLO E VIGOLZONE, LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 192 del 17/01/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo prot. n. 510 del 28/01/2017, acquisito agli atti prot. n. 1038 del 30/01/2017, per l'attività di "allevamento di suini" svolta dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S." (P.I. 00380060335 - sede legale in Vigolzone, Loc. Saravazzina di Veano), nello stabilimento sito nei comuni di **Rivergaro**, Loc. Torcello e Vigolzone, Loc. Saravazzina di Veano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06;

### Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 196234 del 20/11/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale det-amb n. 192 del 17/01/2017, presentata dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S." (P.I. 00380060335), relativamente alla sola matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 206366 del 04/12/2023 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 211882 del 13/12/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 214903 del 19/12/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione volontaria;
- con nota prot. n. 8531 del 17/01/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 22/02/2024 Sinadoc 40086/2023) risulta che:

- la modifica consiste:
  - per lo scarico S1 in Loc. Torcello in Comune di Rivergaro, a seguito di inagibilità di porzione del fabbricato ove era previsto originariamente il servizio igienico, la Ditta ha dovuto spostare l'ubicazione del servizio igienico con il relativo impianto di fitodepurazione di circa m. 20,00; tale impianto è rimasto invariato nelle caratteristiche; sia il carico organico generato (1 A.E.) che l'ubicazione del punto di scarico del troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione non sono variati rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
  - per lo scarico S2 in Loc. Saravazzina in Comune di Vigolzone, a seguito dell'incendio del fabbricato che ospitava i servizi igienici e spogliatoi avvenuto nell'anno 2020, la Ditta ha ricostruito il fabbricato lasciandolo interamente aperto e adibito esclusivamente a locale di deposito e ricovero attrezzi, mentre per gli spogliatoi ed i servizi igienici ha realizzato un nuovo manufatto, allacciandolo alla rete degli scarichi esistente; non è stata cambiata l'ubicazione della rete di scarico ma esclusivamente l'ubicazione dei servizi igienici a seguito della demolizione e ricostruzione del fabbricato oggetto d'incendio; il carico organico generato (1 A.E.) non è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato mentre è cambiato il recapito diretto dello scarico del troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione che non è più il Rio Trebbiola ma un laghetto aziendale che confluisce nel Rio Trebbiola;
- pertanto, a seguito di tale modifica, dall'insediamento originano due scarichi come di seguito descritti:
  - scarico S1 (ubicato in Comune di Rivergaro, località Torcello) di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e trattate mediante fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e impianto di fitodepurazione con vassoio assorbente a flusso orizzontale dimensionato per 1 A.E. (superficie pari a 5 mq.);
  - scarico S2 (ubicato in Comune di Vigolzone, località Saravazzina) di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e trattate mediante fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e impianto di fitodepurazione con vassoio assorbente a flusso orizzontale dimensionato per 1 A.E. (superficie pari a 5 mq.);
- lo scarico S1 in uscita dal "troppo pieno" del vassoio assorbente recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
- lo scarico S2 in uscita dal "troppo pieno" del vassoio assorbente recapita nel corpo idrico superficiale "laghetto aziendale irriguo" confluyente nel "Rio Trebbiola";

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 8544 del 17/01/2024 è stato chiesto al Comune di Vigolzone, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "laghetto aziendale privato" confluyente nel Rio Trebbiola;
- con nota prot. n. 912 del 30/01/2024, assunta al prot. Arpae n. 18542 del 31/01/2024, il Comune di Vigolzone ha rilasciato l'Autorizzazione per lo scarico (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "laghetto aziendale privato irriguo" confluyente nel Rio Trebbiola, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Servizio Territoriale di ARPAE (Sd n. 6559), allegato all'Autorizzazione stessa;
- con nota prot. n. 8536 del 17/01/2024 è stato chiesto al Comune di Rivergaro, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale Rio Trebbiola;
- il suddetto Comune di Rivergaro non ha dato riscontro alla richiesta di Autorizzazione sopra citata, entro i termini stabiliti, e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;

**Verificato che**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete

l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

#### **DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

**A. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 192 del 17/01/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo prot. n. 510 del 28/01/2017, alla ditta "SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S." (P.I. 00380060335), per l'attività di "allevamento di suini" svolta nello stabilimento sito nei comuni di **Rivergaro** Loc. Torcello e Vigolzone, Loc. Saravazzina di Veano, **sostituendo il punto 2 del dispositivo con il seguente:**

**"2. di impartire per n° 2 scarichi di acque reflue domestiche (S1) e (S2), recapitanti rispettivamente nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola" e nel corpo idrico superficiale "laghetto aziendale privato irriguo" confluyente nel "Rio Trebbiola", le seguenti prescrizioni:**

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per la quale gli impianti di fitodepurazione sono stati dimensionati;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali delle fosse Imhoff e dei pozzetti degrassatori devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della tabella A della Deliberazione G.R. n°1053/2003;
- c) i pozzetti d'ispezione a monte e a valle dei vassoi assorbenti devono essere sempre accessibili per le verifiche di funzionalità dell'impianto da parte dell'Autorità competente;
- d) gli impianti di trattamento devono essere realizzati in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane; si dovrà, pertanto, oltre che disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale su terreno, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- e) la scelta delle essenze da piantare deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. Per il mantenimento delle funzioni evaporative si deve provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- f) al fine di ottenere una buona efficienza dei sistemi depurativi, devono essere effettuati controlli periodici attestino il corretto funzionamento di tutte le sezioni degli impianti. Inoltre deve essere periodicamente prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e la rimozione, almeno annuale, dei fanghi dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Rivergaro (per S1), al Comune di Vigolzone (per S2) e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;"

#### **B. di dare atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 192 del 17/01/2017, (rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo prot. n. 510 del 28/01/2017), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rivergaro, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro (provvedimento conclusivo prot. n. 510 del 28/01/2017);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**